

La Cassazione: due le condizioni perché ci sia responsabilità solidale con l'amministratore

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Il socio srl risponde solo per dolo

Pesa la volontà di fare ingerenza nella gestione societaria

La condanna al risarcimento del danno in solido con gli amministratori della srl scatta perché si configura un'autorizzazione "intenzionale" al compimento degli atti dannosi

Il socio risponde con l'amministratore per "mala gestio" soltanto di comportamenti che possiedono due requisiti: uno oggettivo e uno soggettivo

Pagina a cura
DI DARIO FERRARA

Il socio della srl è responsabile soltanto per dolo, e non per colpa dei danni che si producono nella gestione della società. Sono due le condizioni affinché il mero titolare delle quote sociali risponda in solido con l'amministratore formale, una oggettiva e l'altra soggettiva: la prima si verifica se si accerta che è il socio a compiere l'atto di gestione rivelatosi dannoso per la società oppure è l'organo amministrativo a farlo, ma indotto oppure consapevolmente autorizzato dal primo; la seconda se c'è una piena e preordinata consapevolezza da parte del socio nel compimento dell'atto, qualificabile come stato soggettivo doloso e non semplicemente colposo. E ciò perché in tal caso anche il socio diventa in sostanza amministratore della srl. Attenzione, però: la responsabilità solidale sussiste unicamente quando il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta e ha voluto comunque ingerirsi della gestione. Il fatto, poi, che il socio risponda solo per dolo, mentre l'amministratore formale risponda in ogni caso, si spiega perché la srl è pur sempre una società di capitali, fondata dunque su una netta distinzione fra gli organi. Così la Cassazione civile, sez. prima, nell'ordinanza n. 32545 del 13/12/2025.

Il patto parasociale: come incide. Diventa definitiva la condanna inflitta

all'impresa edile in quanto socia nella srl: deve risarcire il fallimento dell'impresa insieme ad amministratori, sindaci e liquidatore per una serie di illeciti emersi dopo il suo ingresso nella compagine. Il tutto in seguito all'azione di responsabilità promossa dalla curatela. L'impresa diventa socia di maggioranza della srl: acquista il 66% delle quote al prezzo simbolico di 5 euro, a fronte di un valore nominale di 660 mila. E dunque è consapevole del grave stato di dissesto della srl, che si trova già in condizione di scioglimento per la perdita integrale del capitale. Insieme all'acquisto delle quote l'impresa sottoscrive un patto parasociale con gli amministratori della srl, che tuttavia si rivela non un semplice accordo programmatico ma la fonte di un'ingerenza diretta nella gestione sociale, attraverso una serie di operazioni dannose compiute in esecuzione del contratto: l'affitto di rami d'azienda a canoni antieconomici in favore di società controllate dall'impresa, le cessioni di crediti prive di base giuridica e la vendita di magazzino a prezzi irrisori. Insomma: la condanna al risarcimento del danno in solido con gli amministratori della srl scatta perché si configura un'autorizzazione "intenzionale" al compimento degli atti dannosi.

Il ruolo centrale del socio. L'articolo 2476, comma 8, c.c. prevede un'ipotesi peculiare di estensione in via solidale al socio non amministratore di srl della responsabilità per i danni derivan-

ti come conseguenza della gestione della società a opera degli amministratori: si tratta, è vero, di una previsione eccentrica rispetto al paradigma generale delle società di capitali laddove nelle società per azioni, per esempio, risulta molto netta la distinzione organica tra i "proprietari" della società, cioè i soci, e i suoi gestori, ossia gli amministratori, i quali hanno in astratto compiti e responsabilità del tutto distinte, non confondibili né cumulabili. La riforma del 2003, tuttavia, ha trasformato la srl da una sorta di "mini-spa" in un tipo sociale del tutto autonomo, caratterizzato peraltro da un deciso avvicinamento al tipo delle società di persone. E da forme d'impresa nelle quali il ruolo del socio è centrale. Ma all'ampliamento dei poteri corrisponde l'eventualità che a determinate condizioni il socio non amministratore possa concorrere con l'amministratore nella responsabilità derivante dall'aver cagionato un danno alla società, agli altri soci o ai terzi.

Elemento oggettivo e soggettivo. L'articolo 2476, ottavo comma, c.c. fa riferimento alla "decisione" o alla "autorizzazione" del socio rispetto al compimento dell'atto dannoso, equiparando il fondamento della sua responsabilità a quella degli amministratori: sul versante oggettivo i fatti attribuiti al socio devono quindi essere fatti di gestione che egli ha concorso a compiere con gli amministratori o che ha consapevolmente



autorizzato o indotto gli amministratori a porre in atto. Il vincolo di solidarietà fra loro si individua non soltanto nell'importo del danno quantificato per effetto delle condotte poste in essere ma soprattutto nel concorso accertato del socio non amministratore in un'attività tipicamente gestoria.

Dal punto di vista soggettivo, poi, il legislatore ha voluto colorare l'elemento soggettivo del comportamento del socio in maniera molto marcata introducendo l'avverbio "intenzionalmente" nella disposizione: la responsabilità, dunque, sussiste soltanto se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta in termini d'influenza sulla gestione e ha comunque voluto mettere in atto il comportamento d'ingerenza.

Al di là del fatto che il legislatore utilizza comunemente l'avverbio "intenzionalmente" per indicare il dolo, estendere il presupposto della responsabilità anche a ipotesi di mera colpa finirebbe con ampliare l'ambito oggettivo di applicazione della norma a casi di semplice ignoranza, inerzia e noncuranza da parte del socio, nell'esercizio dei pur penetranti poteri ispettivi conferitigli dalla legge: un'estensione del tutto eccessiva rispetto alle gravi conseguenze che la condanna al risarcimento determina nel patrimonio dell'interessato.

I due requisiti per la responsabilità. Affinché si configuri la responsabilità solidale, tuttavia, è necessaria un'effettiva influenza da parte dei soci sull'attività ge-

storia in uno dei modi che indicati dalla legge e non soltanto nelle sedi deputate alla manifestazione della loro volontà: non rientrano dunque nell'ambito applicativo, spiega l'ordinanza n. 22169 dell'1/8/2025, le condotte che sono inderogabilmente riservate ai soci ed esulano dalla competenza decisoria degli amministratori, laddove l'ingerenza dei soci non si esercita determinando gli amministratori al compimento degli atti esecutivi conseguenti all'adozione della relativa decisione. Non sono quindi fonte di responsabilità: le decisioni assembleari legittime, l'esercizio legittimo dei poteri ispettivi

e di controllo, il mancato utilizzo dei poteri di controllo, gli errori di valutazione in buona fede e la negligenza nel monitoraggio della gestione. Il socio, quindi, risponde con l'amministratore per "mala gestio" non per ogni condotta riferibile alla propria condizione di organo "proprietario" ma soltanto di comportamenti che possiedono due requisiti: sono qualificabili come "gestori", nel senso che sono riferibili al socio non amministratore ma costituiscono attività riconducibili alle competenze degli amministratori della srl; finiscono per condizionare gli amministratori nell'atto di gestione deliberato e attuato, poi rivelatosi dannoso per la società. Il tutto a condizione che il socio non amministratore abbia "voluto" il comportamento dannoso, ossia se lo sia rappresentato nei termini di volontà di porlo in essere. Per estendere la responsabilità al so-

cio, allora, è necessario che il giudice accerti l'intenzionalità del comportamento, mentre non contano le condotte poste in essere senza alcuna consapevolezza delle conseguenze, dunque per colpa, in tutte le sue articolazioni giuridiche. Non è necessario, invece, accertare che il socio sia consapevole anche delle conseguenze necessariamente dannose del suo operare: l'articolo 2476, ottavo comma, c.c., infatti, non dice di quale tipo di dolo si tratta e non lo fa perché l'accertamento deve essere lasciato alla casistica giudiziaria, per definizione vasta e mutevole, che il giudice di merito affronta nella più varie fattispecie.

La coerenza complessiva del sistema. Ne emerge, insomma, un sistema del tutto coerente. La srl, per quanto "avvicinata" al sistema delle società di persone, resta comunque una società di capitali: soltanto in casi eccezionali la responsabilità di un organo come il socio può "esondare" nella responsabilità di un altro, come l'amministratore. Ecco spiegato perché l'amministratore risponde del danno arrecato anche per situazioni imputabili a titolo di colpa e il socio non amministratore, invece, a titolo di solo dolo: è scelta che il legislatore ha compiuto con la riforma del 2003, senza che tuttavia debba ridursi la responsabilità ai soli casi di dolo specifico ("dolo da induzione") perché la limitazione finirebbe per restringere in modo eccessivo e irragionevole il perimetro di applicazione della norma.

— © Riproduzione riservata — ■

Il principio

(Cassazione, sezione prima civile, ordinanza 32545/25)

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all'articolo 2476, ottavo comma, Cc, si determina, a livello oggettivo, con l'accertamento del compimento da parte del socio dell'atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell'organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l'accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell'atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo